

La presente deliberazione viene affissa il 26 SET. 2016 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 146 del 26-9-2016 del Presidente della Provincia

**OGGETTO: TRIBUNALE di BENEVENTO- Paduano Patrizia c/ Provincia di Benevento-
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.**

L'anno duemilasedici il giorno Venticinque del mese di Settembre alle ore 13.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco NARDONE

IL PRESIDENTE

Premesso che a seguito di decadenza del mandato per il giudizio in oggetto dell'avv. Vincenzo Catalano, già legale dell'Ente Provincia di Benevento, per trasferimento presso il Comune di Benevento e a seguito di cessazione dell'Ufficio unico avvocatura Comune- Provincia di Benevento, come da documentazione in atti presso i rispettivi Enti;

Considerato che ricorre l'udienza del giudizio in oggetto per il giorno 06/10/2016 ore di rito;

Considerata la necessità e l'urgenza che l'Ente si costituisca in giudizio, con nuovo incarico legale, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento che respinga, tramite opposizione, il ricorso presentato e dichiarare la legittimità dell'operato della Provincia di Benevento;

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 23, comma 2, lett. c), che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;

Ritenuto, pertanto, l'urgenza doversi resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto;

Considerato che la Provincia di Benevento non dispone, al momento, all'interno della propria struttura organizzativa, per le motivazioni di cui alla deliberazione Presidenziale n. 108 del 26/07/2016 a cui si rimanda, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale a professionista esterno;


Ritenuto di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avvocato De Lorenzo Giovanni, con studio professionale in Benevento Via 24 Maggio n. 5, il quale per altro si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso, parametrato ai minimi professionali della normativa vigente, ed accettando in acconto comprensivo di spese € 500,00, salvo successive determinazioni a chiusura dell'incarico sempre nei limiti precitati, oltre Iva e CPA da computarsi sulla parcella finale secondo i parametri di legge al minimo e previa sottoscrizione di rapporto convenzionale pattuito tra le parti con separato atto anche in riduzione ai valori di cui al vigente D.M. 55/2014, ;

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs n. 267/2000 e smi;


Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li 26-09-2016

Il Segretario Generale
(dott. Franco Nardone)



Il responsabile del Servizio Avvocatura
(Dott. Giuseppe Marsicano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li 26/9/2016

Il Dirigente del Settore
Gestione Economica Finanziaria
(dott.ssa Pierina Martinelli)



IL PRESIDENTE

Delibera

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di autorizzare la resistenza in nome e per conto dell'Ente, nel giudizio in oggetto teso ad ottenere la vittoria delle ragioni dell'Ente;
2. di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola, all'Avvocato De Lorenzo Giovanni, con studio professionale in Benevento Via 24 Maggio n.5 il quale per altro si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso, parametrato ai minimi professionali della normativa vigente, ed accettando in acconto comprensivo di spese € 500,00, salvo successive determinazioni a chiusura dell'incarico sempre nei limiti precitati, oltre Iva e CPA da computarsi sulla parcella finale secondo i parametri di legge al minimo e previa sottoscrizione di rapporto convenzionale pattuito tra le parti con separato atto anche in riduzione ai valori di cui al vigente D.M. 55/2014, ;
3. di demandare al Responsabile Servizio Avvocatura e al Segretario Generale, ognuno per quanto di competenza, tutti gli atti consequenziali, ivi compreso l'assunzione del relativo impegno di spesa;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Nardone)

Franeo Nardone

IL PRESIDENTE
(Dr. Claudio Ricci)

Claudio Ricci

N. 2232 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 26 SET. 2016

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Franeo Nardone

Si dichiara che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Il _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE _____
SETTORE _____
SETTORE _____
Revisori dei Conti

il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____

[Faint text at the bottom of the page]

Studio Legale
Avv. PIERLUIGI ARIGLIANI
Patrocinante in Cassazione
Viale Atlantici, 45 - 82100 Benevento -
Tel e Fax 0824/317426-27 cell.3289548475
e.mail: pierluigiariigliani@virgilio.it
PEC: avvpiertuigiariigliani@puntopec.it
P.ta IVA 00923710628 C.F. RGLPLG63A06A783F

N° 3214/01666 COPIA

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo: 0059887 INGRESSO
Data: 10/08/2016
Ora: 11:21

MANDATO

Nomino e costituo quel procuratore e difensore in ogni presunte giudice, compreso il giudice esecutivo e le impugnazioni Pierluigi Arigliani e con lo elettivamente domiciliato in Benevento al Viale Atlantici n. 45 ai sensi degli artt. 125 e 136 c.p.c. e di ricevere le comunicazioni al numero di fax: 0824.317426 oppure seguente PEC; avv. Ai sensi del D.L. 132/2014, dichiaro e attesti inferenza della possibile ricorrere alla convenzione negoziazione assistita. A infamati ai sensi dell'art. 4, comma D.Lgs. 28/2010, come modificato integrato dal D.L. 99/2013, con modificazione nella L. 99/2013, possibilità di ricorrere al procedimento mediato in quanto previsto e dei 1 fiscali di cui agli articoli 17 e medesimo decreto, lo delego rappresentarci o difenderci conferiamo tutte le facoltà di nessuna esclusa ed eccettuata, con quella di sottoscrivere il presente redigere e notificare motivi aggiunti rinviare agli atti di causa, di ci gli esecuzioni decisorie, di ci interrogatorio formale, di chiamare causa terzi, di sollevare e per querela di falso, di citare te. rappresentatore e difensore, di per comando ricorrenziali, di me sostituirli, di farsi rappresentare udienza, di nominare consulente transigente e conciliare, ritenendoli ora per loro e fermo tutto l'operato menzionato procuratore e difensore senza bisogno di ulteriore mia conferma. Prentiamo il consenso unanime dei due personali ai dell'art. 13, D.Lgs. 196/2003 e de sensibili ex art. 22 D.Lgs. 196/2003.

TRIBUNALE DI BENEVENTO

RICORSO EX ART.702 BIS c.p.c.

PER

PATRIZIA PADUANO nata a Cerreto Sannita il 27.06.1965 ed ivi residente alla via Aldo Moro, 3 (c.f. PDNPRZ65H67C525I), **LORENZO PADUANO** nato a Cerreto Sannita il 23.03.1964 e residente in Telesse Terme, via Udine, 12 (c.f. PDNLNZ64C23C525P), **MICHELE PADUANO**, nato a Cerreto Sannita il 20.10.1966 ed ivi residente alla via Aia, 6 (c.f. PDNMHL66R20C525Y), **FABIO PADUANO** nato a Benevento il 28.11.1974, e residente a Cerreto Sannita, via Aia, 6 (c.f. PDNFBA74S28A783N), **CARMELA SALVATORE** nata a Casalduni il 5.4.1937 e residente in Cerreto Sannita, Via Aldo Moro, 3 (c.f. SLVCML37D45B873G) tutti in proprio e quali eredi di Antonio Paduano deceduto in Napoli il 10.12.1992, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Pierluigi Arigliani C.F. RGLPLG63A06A783F, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento, Viale Atlantici, n.45. Ai sensi degli articoli 125 e 136 c.p.c. si chiede di ricevere le comunicazioni e le notifiche al seguente indirizzo PEC: avvpiertuigiariigliani@puntopec.it; Fax:0824317426.

CONTRO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Benevento alla Piazza IV Novembre;

Oggetto: Ricorso per deposito delle somme di esproprio.

FATTO E DIRITTO

Gli attori sono eredi di Antonio Paduano, fu Lorenzo, deceduto ab intestato in Napoli il 10.12.1992.

L'Ente Provincia di Benevento è beneficiaria di una procedura espropriativa per pubblica utilità relativa all'ampliamento (costruzione di 16 aule) del vecchio Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri in Cerreto Sannita, ora Istituto di Istruzione Superiore "M. CARAFA N. GIUSTINIANI", culminata con i decreti di esproprio n. 4948 del 10/06/1994 e n. 6748 del 18/08/1994 del Comune di Cerreto Sannita.

Il Tribunale di Benevento con sentenza n.2116/2004 (cfr. doc. 23) confermata in appello con sentenza n.631/2010, (cfr. doc. 24) confermata in Cassazione con sentenza n.5606/2012, ha dichiarato aperta la successione di PADUANO Vincenzo, deceduto in Cerreto Sannita il 06/01/1932 e, per l'effetto, comuni i beni relitti tra cui le particelle oggetto di esproprio di cui sopra, secondo il seguente albero genealogico:

Benevento 08/08/2016


Paduano Patrizia
Paduano Lorenzo
Paduano Michele
Salvatore Carmela
Salvatore Fabio

TALE È LA FIRMA

Pierluigi Arigliani

DEPOSITATO IN REGISTRO UFFICIALE
IL 20.08.2016
Accogliere

011947



La Corte di Appello di Napoli con sentenza n.354/2012 (cfr. doc. 20) ha riconosciuto in capo a tutti i comunisti un'indennità di esproprio complessiva di € 413.891,82 condannando l'Amministrazione Provinciale di Benevento a depositare predetta somma presso la Cassa Depositi e prestiti, ovvero presso l'attuale Agenzia Competente, oltre gli interessi legali di mora a far data dall'8/9/1989.

"La determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli oppositori comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei vari gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi oppositori, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione". (PRINCIPIO AFFERMATO AI SENSI DELL'ART. 360 BIS, N. 1 c.p.c.) (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, 24/03/2011 N.6873)

L'Ente Provincia di Benevento con ATTO DI TRANSAZIONE, ha definito il *quantum debeatur* distribuendolo solo ad alcuni degli aventi diritto.

La Delibera di Giunta Provinciale n. 44 dell'8/3/2013 (cfr. doc. 7) documenta formalmente le somme stanziare in bilancio per la liquidazione di quanto transatto.

La sentenza della Corte di Cassazione 5606/2012 (cfr. doc. 25) pone fine al contenzioso legale inerente la titolarità tra tutti i comproprietari dei beni del compendio ereditario di Paduano Vincenzo, a conferma di tutte le sentenze

precedenti che hanno dichiarato sciolta la comunione ereditaria tra i coeredi sulla base del progetto esecutivo di divisione del CTU Vincenzo DE GREGORIO nell'anno 2001 (cfr. Doc.26), con successiva integrazione nell'anno 2003 (cfr.27).

Rientrano nella massa ereditaria, ma rimangono fuori dal progetto esecutivo di divisione le particelle ablate 502-505-580-504 in favore della Provincia di Benevento, che conservano la loro natura di comproprietà indivisa, relativamente agli indennizzi espropriativi data la emissione dei decreti di esproprio del Comune di Cerreto Sannita n. 4948 del 10/06/1994 (cfr. Doc.10) e 6748 del 18/08/1994 (cfr. n.9).

Prima della emissione dei decreti di esproprio del 1994, l'Ente Provincia con delibera di G. P. n. 2136 del 08/07/1991 (cfr. Doc. n.28) e successivamente con le copie di cessione volontaria nel 1993 (cfr. Doc.18) predispone indennizzi espropriativi per le particelle 502-505-580 a beneficio di possessori e o proprietari che in quel momento storico risultano tali per l'Ente, mentre per l'indennizzo espropriativo della particella 504 predispone una sorta di progetto divisionale delle indennità, (tra l'altro in ragione di uguali quote in comproprietà tra gli eredi testamentari) predisponendo copie di cessione volontarie per ciascun discendente degli eredi testamentari.

L'indennizzo per la particella 504 è Lire 13.308.500.

Tale indennizzo viene diviso in quote uguali sui quattro eredi testamentari ,(ormai all'epoca tutti deceduti) Lire 13.308.500 : 4 pari a Lire 3.327.125

L'indennizzo previsto per ciascun erede testamentario (lire 3.327.125 viene diviso dall'Ente Provincia in capo al coniuge superstite dell'erede testamentario (se vi è) e in capo ai figli.

Nell'allegato alla delibera di G.P. n. 2136 del 08/07/1991 la Provincia dichiara di indirizzare le notifiche degli indennizzi espropriativi della particella 504 quasi per la totalità dei comproprietari a un coniuge superstite di un erede testamentario.

Viene individuato con copie di cessione volontaria, prot. 1847 del 1993 per la sua quota, Lire 554.521 secondo il prospetto divisionale dell'Ente Provincia , anche PADUANO Antonio fu Lorenzo, deceduto però il 10/12/1992. L'indennità non viene accettata, da PADUANO Antonio, e neanche dai suoi discendenti.

In più, l'indennità (non accettata) non viene depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti dall'Amministrazione Provinciale di Benevento come per legge all'art. 12 L. 865/1971 richiamato espressamente dalle copie di cessione (cfr. Doc. n.18).

Mentre vengono depositate presso la Cassa DD. PP. dall'Ente Provincia di Benevento le indennità offerte e non accettate dai discendenti dei comproprietari, **l'indennità contenuta nelle copie di cessione volontaria al prot. 1847 del 1993 che individua l'espropriato PADUANO Antonio non viene depositata**. Nel 1997 alcuni comproprietari, (discendenti di due su quattro eredi testamentari) beneficiari degli indennizzi espropriativi della sola particella 504 propongono opposizione alla stima presso la Corte di Appello di Napoli, non accettando le indennità offerte solo sulla particella 504 con copie di cessione volontaria da parte della Provincia di Benevento.

La sentenza 354/2012 (cfr. Doc. n. 20) della Corte di Appello di Napoli determina con indagini peritali espletate dal CTU ing. Giuseppe Archivolti, il valore venale integrale del suolo (particelle 502-505-580-504), alla data dei

decreti di esproprio (giugno ed agosto 1994) in € 291.445.00 somma che spetta agli espropriati maggiorata di interessi legali di mora dalla domanda giudiziale (8/9/1997) alla data di deposito presso la Cassa DD. PP. e l'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza in € 122.446,82 dovuta per il periodo intercorrente fra il decreto sindacale di occupazione n. 7268 del 20/09/1989 (cfr. Doc. n. 11) sino al 16/7/1994 data in cui i decreti di esproprio nn. 4948 e 6748 del 1994 (cfr. Doc. nn.9 e 10) di cui si verte furono inseriti nel FAL, somma maggiorata di interessi legali di mora dalla domanda giudiziale 8/9/1997 alla data di deposito presso la Cassa DD. PP. . La sentenza infine, condanna l'Ente Provincia di Benevento, rimasto contumace nel giudizio, a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti ovvero presso l'attuale Agenzia competente la somma complessiva € 413.891,82 a titolo di indennità di espropriazione ed a titolo di indennità di occupazione , maggiorata degli interessi legali di mora come sopra indicato.

Deve evidenziarsi alla Amministrazione Provinciale in primo luogo che nella espropriazione di un bene indiviso, come nel caso di specie, l'opposizione del singolo proprietario contro la determinazione dell'indennità estende il giudizio alla determinazione dell'intero diritto e quindi dell'intera indennità, in rapporto all'intero bene considerato nel suo complesso (tutte le particelle ablate nel 1994 in favore della Provincia di Benevento) e non alle singole quote spettanti ai comproprietari. In secondo luogo che l'opposizione del singolo comproprietario estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, (intervenuti, non opposenti) ed implica che il giudizio debba determinare l'indennità nel suo complesso, in quanto l'obbligazione indennitaria dell'espropriante non può essere adempiuta in forma frazionata e la comunione, con oggetto l'indennità, permane fin quando non ne sia disposto lo svincolo.

Infatti se oggetto esclusivo del giudizio di opposizione alla stima è costituito dalla determinazione definitiva dell'indennità dovuta per l'espropriazione del bene unitariamente considerato ne consegue che da un lato, l'opposizione del singolo comproprietario contro la stima dell'indennità è idonea ad estendere il giudizio alla determinazione dell'intero diritto e, quindi, dell'intera indennità anche a beneficio degli altri comproprietari non opposenti, mentre, dall'altro lato, il giudice deve determinare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso e non alle singole quote spettanti ai comproprietari, proprio come avvenuto nella sentenza n. 354/2012 della Corte di Appello di Napoli.

Nel 2013, successivamente alla sentenza della Corte di Cassazione 5606/2012, gli eredi tutti, di Antonio PADUANO deceduto il 10/12/1992 a sua volta erede in ragione di 5/96 dell'eredità testamentaria paterna (Lorenzo PADUANO) , non avendo assoluta contezza e conoscenza della sentenza n. 354/2012 della Corte di Appello di Napoli hanno convenuto in giudizio il Comune di Cerreto Sannita e la Provincia di Benevento , richiedendo al TAR di Napoli l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti tra altro, dei decreti di esproprio (giugno ed agosto 1994) e della determina sindacale di occupazione temporanea di urgenza n.7268 del 20/09/1989, (cfr. doc. 11) notificati dall'Amministrazione Provinciale di Benevento a uno degli attuali ricorrenti, in data 7 maggio 2013, e per conseguenza del loro diritto al risarcimento dei danni e al pagamento delle relative indennità per la definitiva perdita delle porzioni di terreno site in Cerreto Sannita, contrada Coste, riportate nel N.C.T. : particelle 505-502 mq. 1250-2250; particella 580 mq. 889 ; tutte catastalmente appartenenti per come indicate nel decreto di esproprio del comune di Cerreto Sannita n. 6748 del 18/08/1994, (cfr. doc. 9) alla



partita 6378 Foglio 16 del Comune di Cerreto Sannita; e particella 504 mq. 910 Partita 6717 Foglio 16 del Comune di Cerreto Sannita espropriata in parte con il decreto di esproprio n. 4948 del 10/06/1994 (cfr. doc. 10) e la rimanente parte con decreto di esproprio n. 6748 del 18/08/1994 per una superficie espropriata pari a 5299 mq.

Beneficiario delle particelle ablate l'Ente Provincia di Benevento.

Il TAR di Napoli con sentenza 3513/2014 (cfr. doc. 21) rigetta il risarcimento dei danni ma fa salve le pretese indennitarie dei ricorrenti in qualità di coeredi del soggetto espropriato Paduano Antonio fu Lorenzo; per modo che le pretese degli attuali ricorrenti, in qualità di coeredi del soggetto espropriato, risultano avulse dalla procedura espropriativa ed al più, si rivelano di tipo meramente indennitario, risolvendosi in eventuali questioni di ripartizione fra i coeredi delle percentuali di indennizzo a ciascuno di essi spettante, questioni che potrebbero trovare appropriata tutela unicamente attraverso un giudizio di opposizione alla stima (pagina 17 della stessa sentenza di cui sopra).

Degli originari ricorrenti, hanno resistito in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 3513 del TAR di Napoli, PADUANO Patrizia, Lorenzo, Michele , Fabio e Salvatore Carmela coniuge superstite di Antonio PADUANO fu Lorenzo.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 381 del 02/02/2016 (cfr. doc. 22) ritiene che l'appello deve essere dichiarato irricevibile per tardività a norma degli artt. 92, comma 3 e 119, commi 2 e 7 del c.p.a, le impugnazioni avverso sentenze rese in materia di procedure espropriative sono soggette al termine decadenziale ordinario dimezzato. Sussistono ragioni di compensazione delle spese.

L'Ente Provincia di Benevento, convenuta dai ricorrenti, dinanzi alle due alte giurisdizioni (TAR e Consiglio di Stato) non ha mai menzionato negli atti costitutivi, o nelle memorie, né la sentenza 354/2012 della Corte di Appello di Napoli, tantomeno l'Atto di Transazione. Gli effetti e o conseguenze della ablazione del 1994 in favore della Provincia di Benevento hanno recato pregiudizio prima nei confronti di PADUANO Antonio e successivamente nei confronti dei suoi discendenti (cfr. Doc. n.16).

L'Amministrazione Provinciale di Benevento è responsabile dell'omessa offerta dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 12 della L. 865/71 relativa all'esproprio del 1994 per la costruzione di n. 16 aule per l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Cerreto Sannita anche nella forma di omesso deposito alla Cassa depositi e Prestiti e non già la mera omessa menzione di tale adempimento spettante all'espropriando PADUANO Antonio fu Lorenzo anche se per la sola particella 504 a lui spettante con copie di cessione volontaria prot. 1847 del 1993 della Provincia di Benevento. Con copie di cessione contrassegnate al protocollo provinciale 1847 del 1993, (cfr. doc. 18) il suddetto Ente invita l'espropriato PADUANO Antonio a far pervenire all'Amministrazione Provinciale di Benevento (cfr. Doc. 18), dichiarazione di accettazione, nel termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art. 12 legge 865 del 22/10/1971. " Trascorso inutilmente il termine , si riterrà la S.V. rinunciataria dell'indennità offerta ed in tal caso questo Ente provvederà a depositare la somma presso la Cassa DD. PP.. L'indennità provvisoria assegnata a PADUANO Antonio fu Lorenzo dall'Amministrazione Provinciale di Benevento con prot. 1847 nel 1993 non viene accettata dallo stesso perché deceduto ab intestato in epoca anteriore (10 dicembre del 1992) rispetto alla emissione delle copie di

cessione, e non viene neanche accettata dai suoi discendenti. L'indennità provvisoria però non viene depositata come per legge presso la Cassa DD. E PP. dall'Ente Provincia di Benevento.

La stessa Amministrazione è responsabile dell'omesso deposito delle indennità di occupazione ed espropriazione oltre agli interessi relative alla determinazione giudiziale delle indennità giusta sentenza n. 354/2012 della Corte di Appello di Napoli relative alla ablazione delle particelle 502-505-580-504 in comproprietà comune indiviso espropriate nel 1994, in ragione di 5/96 spettanti di diritto all'espropriato PADUANO Antonio fu Lorenzo deceduto ab intestato in Napoli il 10/12/1992, e di fatto ai suoi discendenti in qualità di coeredi del soggetto espropriato.

L'Ente è responsabile ancora di aver transatto successivamente alla sentenza n. 354/2012 della Corte di Appello di Napoli l'ammontare del quantum debeatur, con gli attori oppositori alla stima, con gli intervenuti alla stima, pretermettendo la partecipazione alla TRANSAZIONE dei ricorrenti, in qualità di non oppositori alla stima, aventi diritto, pro quota alla determinazione del quantum da transigere.

Infine, non da ultimo, l'Ente Provincia di Benevento è responsabile nell'ambito della TRANSAZIONE di essersi obbligato a corrispondere il 20% dell'importo netto percepito da alcuni comproprietari a persona non legittimata a riscuotere tali somme in sede transattiva. Si richiede a tal fine la tracciabilità soggettiva (ad personam) di tutte le somme a qualunque titolo concordate, distribuite, impegnate, concesse, dall'Amministrazione Provinciale di Benevento in sede transattiva oltre che di quelle stanziare dallo stesso Ente in seguito alla sentenza n. 354/2012 della Corte di Appello di Napoli.

Per sua stessa ammissione (cfr. Doc. 2), l'Ente provincia di Benevento in funzione della richiamata sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 354/2012, ed a seguito accordo transattivo ha proceduto con atto dirigenziale n. 12/1 del 14/01/2013 al pagamento delle indennità di espropriazione ed occupazione nei confronti di tutti i soggetti così come individuati nel dispositivo della sentenza stessa. Nel I° Atto di Messa in Mora del 08/03/2016 (cfr. doc. 1) successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 381 del 02/02/2016 PADUANO Patrizia, Lorenzo, Michele, Fabio, e SALVATORE Carmela hanno chiesto alla Provincia di Benevento la "liquidazione dell'indennità di esproprio" pro quota nella misura determinata dalla sentenza n. 354/2012 della Corte di Appello, che nel 2012 ha determinato le indennità di esproprio e di occupazione per le particelle 502-505-580-504, ablate in favore della Provincia di Benevento nel 1994;

Nel II° Atto di Messa in Mora del 04/04/2016, (cfr. doc.3) gli stessi, hanno motivato l'istanza di "liquidazione dell'indennità di esproprio" pro quota alla Provincia di Benevento nella misura determinata dalla sentenza n. 354/2012 della Corte di Appello con le copie di cessione volontaria prot. n. 1847 del 1993 dell'Ente Provincia indirizzate al loro genitore Antonio PADUANO fu Lorenzo, che si evidenzia era comproprietario allo stesso modo e per le stesse particelle sia dei comproprietari attori oppositori alla stima ab origine nel 1997, nel giudizio concluso con la sentenza 354/2012 della Corte di Appello di Napoli, sia dei comproprietari intervenuti, nel medesimo giudizio, intervenuti appunto, ben oltre il termine prescrizione dei dieci anni dalla data dei decreti di esproprio del 1994.

Prescrizione che l'Ente Provincia, sottende ai ricorrenti nei riscontri alle "Messa in mora" non valutando però che la già avvenuta determinazione per il medesimo bene dell'indennità di espropriazione con sentenza passata in giudicato, all'esito di giudizio introdotto da taluni dei comproprietari, comporta, stante l'unitarietà della stima e dell'indennità, che tale rideterminazione si estenda anche ai comproprietari non oppositori.

Nel III° ATTO DI Messa in mora del 04/05/2016 (cfr. doc. 5) miei clienti hanno chiesto alla Provincia di Benevento di estrarre copia del Decreto Dirigenziale n. 12/1 del 14/01/2013 e dell'Atto di Transazione, atti successivi alla sentenza N. 354/2012 della Corte di Appello di Napoli.

Il Responsabile del Servizio P.O. delegata ing. Micheleantonio Panarese ha rimesso in data 23/06/2016 (cfr. doc. 6) a mezzo PEC la nota del Settore Avvocatura Provinciale n. 43805 del 20.05.2016.

La nota del Settore Avvocatura Provinciale n. 43805 del 20/05/2016 eludendo la richiesta dei PADUANO, di estrarre copia dei sopra citati documenti conferma una precedente nota prot. 22172 del 29/03/2016 alle cui conclusioni rinvia.

La nota del Settore Avvocatura Provinciale n. 22172 del 29/03/2016 (cfr. doc. 2) ha confermato che l'Ente Provincia di Benevento in funzione della sentenza n. 354/2012 della Corte di Appello di Napoli ed a seguito di accordo transattivo, ha proceduto con atto dirigenziale n. 12/1 del 14/1/2013 al pagamento delle indennità di esproprio nei confronti di tutti i soggetti beneficiari così come individuati nel dispositivo della stessa sentenza, ha ribadito che la sentenza della Corte di Appello di cui sopra non individua tra gli aventi diritto alla liquidazione dell'indennità di esproprio ed occupazione, i Sigg.ri: Paduano Patrizia, Lorenzo, Michele, Fabio e Salvatore Carmela e che nulla è dovuto loro da parte dell'Ente a titolo di risarcimento.

Nella nota dell'Avvocatura Provinciale del 20/05/2016, notificata a mezzo PEC in data 23/06/2016, l'Avvocatura Provinciale disquisisce sugli effetti del giudicato sostanziale, che sono quelli indicati dall'art. 2909 del codice civile, applicandolo alla sentenza n. 354/2012 della Corte di Appello di Napoli: *"non può invocarsi l'estensione soggettiva del giudicato a persone che non siano parti del giudizio"* relegando e subordinando i miei assistiti in una posizione "terziaria" nella diatriba rispetto al loro diritto in quanto "eredi" a percepire l'indennità di cui all'istanze relative a tre messa in mora: *"l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti per i terzi"*.

Inoltre, la nota riporta "sul piano sostanziale" un passo della sentenza della Cass. Civ., Sez. I, n. 22577 del 23/10/2014 *"in tema di espropriazione per pubblica utilità l'azione dell'espropriato per la determinazione dell'indennità di esproprio è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione decorrente dalla data di adozione del decreto di esproprio, momento nel quale al diritto di proprietà sul bene si sostituisce il diritto dell'espropriato ad una somma di denaro che ne rappresenta il controvalore"* non cogliendo clamorosamente che detta sentenza non verte sull'opposizione alla stima di beni ablati in comproprietà indivisa, come nel caso *de quo*, ma di un unico proprietario, espropriato dei suoi beni per causa di pubblica utilità, il quale non avendo accettato l'indennità provvisoria, ha fatto opposizione alla stima oltre il termine prescrizione decennale relativo alla determinazione dell'indennità definitiva.

La comproprietà indivisa e l'azione tempestiva relativa alla determinazione dell'indennità definitiva del 1997 promossa solo da alcuni comproprietari entro il termine prescrizione dei dieci anni fanno sì che gli eredi di PADUANO Antonio siano di fatto e di diritto beneficiari anche essi, pro quota delle determinazioni della sentenza n. 354/2012 della Corte di Appello di Napoli, e non perché essi invocano l'estensione soggettiva del giudicato relativo alla stessa sentenza come vorrebbe l'Avvocatura Provinciale.

Determinante in tal senso la stessa sentenza n. 354/2012 della Corte di Appello di Napoli che riferendosi alla mancata partecipazione di un altro comproprietario delle particelle ablate al giudizio iniziato nel 1997 chiarisce: *"Il decreto di espropriazione per pubblica utilità incide sull'oggetto ma non sulla natura del diritto espropriato Ove si versi nell'ipotesi di comproprietà indivisa del bene, la comunione permane sull'indennità fino al momento in cui questa sarà divenuta definitiva e ne sarà disposto lo svincolo dall'autorità giudiziaria, sulla base dell'accordo delle parti o in ragione dei diritti degli espropriati. Per il carattere della unicità dell'indennità, le quote dei singoli comproprietari sono soggette a variare con il variare della misura dell'indennità, dovendo essere commisurate alla indennità definitiva e non a quella provvisoria. Ne consegue che, mentre la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario) senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opposenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opposenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1 cpc)"*.

In tema di espropriazione per pubblica utilità di bene in comproprietà indivisa, gli effetti favorevoli della sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione alla stima si producono nei confronti di **tutti** i comproprietari e cioè sia nei confronti di quelli opposenti o intervenuti nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità (di occupazione o espropriazione) sia nei confronti di quelli rimasti estranei al giudizio promosso dal comproprietario diligente, del quale essi non sono litisconsorti necessari.

Infine, a rigor di completezza, se l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art 2929 c.c.), l'Avvocatura Provinciale contraddice il suo operato se nella Transazione che è effetto del giudicato sostanziale della sentenza n. 354/2012 della Corte di Appello di Napoli, inerente la distribuzione delle somme (di cui vi è tracciabilità) per come determinate dalla stessa sentenza più gli interessi, ha ammesso una estensione soggettiva del giudicato a persona non parte del giudizio, non erede, non avente causa, nel senso che indirettamente una persona terza ha beneficiato delle somme di cui alla sentenza di cui sopra non avendo assolutamente titolo.

Tutto ciò premesso e ritenuto i ricorrenti Paduano Patrizia + altri, come sopra rappresentati e difesi,

RICORRONO

Al Tribunale di Benevento ex art. 702 bis c.p.c., stante la natura documentale del giudizio, come previsto dall'art. 1 ter L. 24/03/2001 n.89, come premesso dall'art. 1, comma 777, lett.a), L. 28/12/2015, n.208, affinché designata la sezione e nominato il G.I., voglia invitare parte convenuta a comparire all'udienza da indicarsi ai sensi di legge e con il rispetto dei termini di comparizione, con l'invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed a comparire in detta udienza innanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., con l'espressa avvertenza che eventuale eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio del Giudice adito, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. dovrà essere sollevata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si avrà per non proposta se non conterrà l'indicazione del Giudice che la parte riterrà competente e che, in mancanza di costituzione, si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Benevento, *contrariis reiectis*, così decidere:

- 1) Accogliere la domanda e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del suo legale rappresentante p.t. di depositare presso la Cassa Depositi e prestiti ovvero presso l'attuale Agenzia competente, l'indennità di esproprio per le particelle 505-502-580-504 come sopra in narrativa individuate nel comune di Cerreto Sannita (BN), parte del compendio ereditario di Vincenzo PADUANO deceduto in Cerreto Sannita nel 1932, per la quota parte pari a 5/96 in favore degli eredi di Antonio PADUANO a sua volta erede in ragione di 5/96 dell'eredità testamentaria paterna (Lorenzo PADUANO), come da CTP dell'Ing. Pasquale Giamattei dell'11/06/2013 (cfr. Doc. 29) o quella diversa quota o somma ritenuta di giustizia maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
- 2) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio distratte in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini istruttori si chiede che il Tribunale di Benevento voglia ordinare alla Provincia di Benevento ai sensi dell'art.210 c.p.c. di produrre ed esibire in giudizio copia conforme del DECRETO DIRIGENZIALE N° 12/1 DEL 14/01/2013 ed ATTO DI TRANSAZIONE sottoscritto con gli altri coeredi Paduano.

Il valore della presenta controversia è di € 21.000,00.

Si depositano i seguenti atti:


- 1) Atto di Messa in Mora del 8/3/2016, con cui si chiede la determinazione e liquidazione della quota parte dovuta ai ricorrenti;
- 2) Lettera di riscontro della Provincia del 29/03/2016 prot. N.0022172 di negazione del diritto;
- 3) Il atto di Messa in mora del 04/04/2016;
- 4) Lettera di riscontro dell'11/05/2016 prot. N. 0041155 della Provincia di negazione del diritto;
- 5) III atto di messa in mora con cui si chiedono i documenti,

- 6) Lettera della Provincia del 23/06/2016 prot. N. 0050950 di negazione dei documenti e del diritto con allegato atto del 20/05/2016 prot. N. 0043805D;
- 7) Deliberazione di Giunta Provinciale n. 44 del 08/03/2013 avente ad oggetto: Approvazione relazione al rendiconto della gestione 2012 e schema di rendiconto costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio;
- 8) BURC n. 47 del 03/10/1994 pubblicazione decreto definitivo di esproprio dei seguenti beni immobili: 1) P.ta 6378 fl.16, P.lla 505-502 di mq.1250-2250, di proprietà di Maria Paduano; 2) p.ta 6378 fl.16, P.lla 505-502 di mq. 1250-2250 di proprietà di Filippelli Antonio; 3) p.ta n.6378 fl.16 P.lla 580 di proprietà di Paduano Maria; P.ta 6717 fl.16 P.lla 504 di mq. 910 di proprietà di Giurici Maria; 5) P.ta 6717 fl.16 P.lla 504 di mq. 910 di proprietà di Paduano Vincenzo; 6) P.ta 6717 fl.16 P.lla 504 mq.910 di proprietà Paduano Elda; 7) p.ta 6717 fl.16 p.lla 504 di mq.910 di proprietà Paduano Maria; 8) P.ta 6717 fl.16 P.lla 504 mq. 910 di proprietà di Paduano Giuseppa; 9) P.ta 6717 fl.16 P.lla n.504 di mq. 910 di proprietà di Paduano Antonia.
- 9) Decreto definitivo di esproprio Prot. n. 6748 del 18/08/1994 del Comune di Cerreto Sannita;
- 10) Decreto di esproprio Prot. n. 4948 del 10/06/1994 del Comune di Cerreto Sannita;
- 11) Determina Prot. n. 7268 del 20/09/1989 di occupazione d'urgenza degli immobili da espropriare;
- 12) Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1997 del 12/09/1987 di riapprovazione del progetto;
- 13) Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1698 del 30/07/1987 di approvazione del progetto definitivo;
- 14) Copia trascrizione Rep. N. 2528 del 2/04/1979 della denuncia di successione di Paduano Lorenzo;
- 15) Notifica del 18/08/1985 a Paduano Antonio quale erede di Paduano Lorenzo relativo ad un precedente esproprio del 1985;
- 16) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del 24/06/2013 di Salvatore Carmela sulla qualità di eredi;
- 17) Nota della Provincia di Benevento dell'8/11/1994 Prot. n. 27221 con allegate quietanze di deposito delle indennità espropriative;
- 18) Copia atti di cessione volontaria inviati a Paduano Antonio dalla Provincia di Benevento con Raccomandata A/R del 20 settembre 1993 Prot. n. 1847;
- 19) Copia verbale di presa possesso e stato di consistenza dei fondi da espropriare siti nel Comune di Cerreto Sannita del 15/11/1989;
- 20) Sentenza della Corte di Appello di Napoli Sezione terza bis n. 354/12 del 03/02/2012;
- 21) Sentenza TAR Campania Sezione Quinta n. 3513/14 del 26/06/2014;
- 22) Sentenza Consiglio di Stato n.381/2016;
- 23) Sentenza del Tribunale di Benevento n. 2116/04 del 6/12/2004.
- 24) Sentenza della Corte di Appello di Napoli Seconda sezione civile n. 631/10 del 17/02/2010;
- 25) Sentenza della Corte di Cassazione n.5606/12;
- 26) C.T.U. Dr. Vincenzo De Gregorio anno 2001;
- 27) C.T.U. Dr. Vincenzo De Gregorio anno 2003;



28) Delibera di Giunta Provinciale n.2136 del 08/07/1991;
29) C.T.P. dell'Ing. Pasquale Giamattei dell'11/6/2013.

Benevento 19/07/2016

Avv. Pierluigi Arigiani




TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE CIVILE

V° SI ASSEGNA AL GIUDICE FERIALE
DR. VIVETTI

BENEVENTO LI' 26/7/16

IL PRESIDENTE



10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



r.g.3244 /2016

Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato della sezione feriale,

letto il ricorso,

visto l'art.702bis c.p.c.

fissa

l'udienza del 06/10/2016 per la comparizione delle parti innanzi al Giudice assegnatario designando, assegnando al convenuto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima della fissata udienza; onera parte ricorrente di provvedere alla notifica di ricorso e decreto a parte convenuta almeno trenta giorni prima del termine fissato per la costituzione dello stesso.

Benevento, li 27/07/2016

Il Giudice della sezione feriale designato

dott. Pietro Vinetti

È copia conforme all'originale

1 2 AGO. 2016



Assistente Giudiziario
GREGORIO





**TRIBUNALE DI BENEVENTO
RELATA DI NOTIFICA**

Ufficio Unico Notifiche

Addi.....

Ad istanza di Paduano Patrizia + altri ed a richiesta dell'Avv. Pierluigi Arigliani
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il
Tribunale di Benevento, ove risiedo per l'incarico, ho notificato, per sua piena
scienza e conoscenza, il su esteso atto, mediante copia conforme all'originale a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del
legale rappresentante p.t., con sede in Benevento alla Piazza IV Novembre

A MANI DI

A MANI DI Volante
DIPENDENTE INCARICATO RICERCA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
M. Gabriella De Nigris

m 10-8-16

